

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 230 del 22 novembre 2023 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2024;

VISTA la direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 26 del 27 febbraio 2024 recante la regolamentazione e la gestione della fase transitoria della riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 136 del 29 agosto 2024 recante ulteriori indicazioni riguardanti il processo di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29 del 7 marzo 2025 recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 230 del 22 novembre 2023;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 12 del 31 gennaio 2025 con cui sono stati adottati il Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027 e la Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 11 del 29 gennaio 2025 di adozione dell'Atto di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'individuazione delle priorità politiche per l'anno 2025 il quale prevede, tra gli obiettivi di questo Ministero del lavoro e delle



politiche sociali, la realizzazione di una apposita Struttura di coordinamento per le crisi d'impresa incardinata presso l'Ufficio di Gabinetto;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla costituzione della Struttura di coordinamento per le crisi d'impresa

DECRETA

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Struttura di coordinamento per le crisi di impresa e reca disposizioni in materia di attività, organizzazione e funzionamento della stessa.

Art. 2 (Missione)

1. La Struttura di coordinamento per le crisi di impresa ha il compito di favorire la salvaguardia dei livelli occupazionali e la continuità dell'attività lavorativa nell'ambito della gestione di crisi aziendali e di programmi di riorganizzazione che riguardino imprese di rilevante interesse strategico nazionale e territoriale.

Art. 3 (Attività)

- La Struttura di coordinamento per le crisi di impresa opera anche attraverso l'avvalimento delle competenti Direzioni generali e uffici ministeriali in raccordo con i Dipartimenti interessati, nonché in raccordo e con il contributo dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
- 2. La Struttura di coordinamento per le crisi di impresa opera, altresì, in raccordo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con le Regioni.



- 3. L'obiettivo perseguito è quello di fornire supporto al fine di promuovere ipotesi di soluzioni delle crisi nonché supporto a piani di riorganizzazione aziendale attraverso il ricorso a strumenti di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro ed a misure di politica attiva del lavoro.
- 4. L'azione congiunta, assicurata dalla Struttura di coordinamento per le crisi di impresa, favorisce il coinvolgimento dei lavoratori, percettori di misure di sostegno del reddito, in percorsi di formazione e di riqualificazione professionale al fine di promuovere la continuità lavorativa all'interno dell'Azienda, attraverso lo sviluppo di nuove competenze professionali, sia in altre realtà Aziendali che, nell'evidenziare dei fabbisogni occupazionali, necessitino di determinati profili.
- 5. La Struttura di coordinamento per le crisi di impresa promuove attività di analisi e monitoraggio dei fabbisogni occupazionali, nei vari territori regionali, anche in raccordo con il sistema delle Associazioni datoriali.
- 6. La Struttura di coordinamento per le crisi di impresa:
 - elabora, periodicamente, relazioni sull'attività svolta in riferimento alle fasi di attuazione delle iniziative a supporto dei lavoratori interessati da situazioni di crisi aziendali o da processi di riorganizzazione aziendale;
 - fornisce indirizzi per il miglior coordinamento e il monitoraggio delle attività ai Dipartimenti ministeriali interessati ed alle Direzioni generali ministeriali interessate;
 - promuove, in raccordo con l'Ufficio legislativo, i Dipartimenti ministeriali interessati e le competenti Direzioni generali ministeriali, la formulazione di proposte normative che possano essere adottate al fine di sostenere la continuità dell'attività lavorativa e la tutela del reddito dei lavoratori.



Art. 4

(Organizzazione e funzionamento)

- La Struttura di coordinamento per le crisi di impresa è incardinata presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è supportata tecnicamente da un responsabile in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze in materia.
- 2. Ai lavori della Struttura di coordinamento per le crisi di impresa partecipano:
 - rappresentanti dei Dipartimenti ministeriali interessati;
 - un rappresentante della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;
 - un rappresentante della Direzione generale degli ammortizzatori sociali;
 - un rappresentante della Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;
 - rappresentanti del Ministero esperti in materia.
- 3. Al fine di assicurare il necessario raccordo di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, alle riunioni della Struttura di coordinamento per le crisi di impresa, che possono essere organizzate in specifiche sessioni di lavoro, possono essere, altresì, invitati, come membri permanenti o chiamati in relazione a specifiche tematiche oggetto di analisi della struttura di coordinamento:
 - un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;
 - un rappresentante dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
 - rappresentanti delle Regioni interessate;
 - rappresentanti del sistema delle Associazioni datoriali;
 - rappresentanti delle Organizzazioni sindacali;
 - esperti in materia.
- 4. La Struttura si riunisce con cadenza almeno mensile, ferma restando l'opera di costante



raccordo che la struttura svolge con le competenti strutture ministeriali interne.

Art. 5 (Oneri)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente; pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Marina Elvira Calderone